
Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2025, n. 398

Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 350 del 18 giugno 2025 (Misure di prevenzione e tutela della salute durante le ondate di calore - Disposizioni per la stagione estiva 2025).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia (art. 42 della l.r. 12 maggio 2004 n. 7);

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 650 del codice penale;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e ss.mm.ii.;

VISTE le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 al fine di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e ai soggetti impegnati nelle attività di prevenzione per contrastare il rischio legato al caldo e all'esposizione solare;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica, n. 350 del 18 giugno 2025, pubblicata sul BURP n. 49 suppl. del 19/06/2025, al cui contenuto integralmente si rinvia, con la quale viene disposto, a decorrere dal 18 giugno 2025 e fino al 31 agosto 2025, il divieto di svolgere attività lavorativa nei settori agricolo/forestale, florovivaistico, nelle cave e nei cantieri edili ed affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a "lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa", fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO", allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi a causa delle elevate temperature e dell'esposizione solare.

TENUTO CONTO delle necessità segnalata dalle organizzazioni sindacali di estendere le misure di cui alla richiamata Ordinanza ad ulteriori ambiti di attività per i quali, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, occorre disporre il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole.

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

RITENUTO di modificare ed integrare l'Ordinanza n. 350 del 18 giugno 2025 per prolungarne l'efficacia fino alla data del 15 settembre 2025 e estendere le misure di riduzione del rischio da esposizione diretta e prolungata al sole da essa previste anche a coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote.

EMANA

la seguente Ordinanza

1. L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 350 del 18 giugno 2025 (Misure di prevenzione e tutela della salute durante le ondate di calore - Disposizioni per la stagione estiva 2025), pubblicata sul BURP n. 49 suppl. del 19/06/2025, resta valida fino al 15 settembre 2025.

2. A decorrere dalla data odierna e fino al 15 settembre 2025, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, le misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 350/2025 si applicano anche a coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote.
3. Restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi previsti per il Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
4. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza comporta le sanzioni previste dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
5. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP e trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti, ai Sindaci dei comuni pugliesi, alle autorità sanitarie e di vigilanza (SPeSAL, INL), alle organizzazioni datoriali e sindacali.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, lì 11/07/2025

EMILIANO